

Sono obbligato a somministrare i farmaci?

dott. Paolo Marchionni – Direttore f.f.
dott.ssa Barbara Fraternale – Dirigente

Norme specifiche?

NO, ma ...

**istituti giuridici generali riguardanti
l'obbligo di vigilanza e custodia**

Art. 40 CP

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l’evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Questo vale per tutti?

***Vale per coloro che hanno una
imposizione di legge o un vincolo
contrattuale***

**Cassazione Sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346
Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574)**

*“... l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo **determina nei fatti l'instaurazione di un vincolo negoziale**, in virtù del quale, nell'ambito delle **obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni**, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso”*

Dall'esistenza di tale obbligo deriva il concetto di ***posizione di garanzia***:

speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, **vincolo che è determinato dalla incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente.**

L'insegnante dunque, nello svolgimento delle sue funzioni, assume una posizione di garanzia ed in particolare una posizione di protezione generalmente definita come

obbligo di vigilanza,

a tutela dell'integrità fisica dell'alunno a lui affidato.

Concetto di vigilanza:

Sul concetto di vigilanza e sull'estensione dello stesso si è espressa la Corte di Cassazione-Sez. IV con sentenza n. 4883 del 02.03.1981 secondo cui

“La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a seguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica”.

Alla luce della citata Sentenza
si deve intendere che nell'obbligo di
vigilanza rientra anche la
somministrazione dei farmaci salvavita
necessari agli alunni con patologie,
per garantire anche a loro l'accesso alla
scuola e realizzare così le finalità
scolastiche.

**Pertanto, nel caso in cui,
da una situazione di pericolo
prevedibile e prevenibile,
derivi un danno all'alunno,
l'insegnante potrà essere chiamato a
rispondere per violazione
dell'obbligo di vigilanza a lui imposto
in sostituzione dei genitori.**

Accanto alla responsabilità di tipo contrattuale, individualmente attribuita ad ogni docente,
vi è anche la responsabilità del dirigente scolastico di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa l'attivazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (2013, INAIL – MIUR)

“... il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi) per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste”.

Tre situazioni possibili:

- a. **Somministrazione di terapia (salvavita) standard**
- b. **Somministrazione di terapia (salvavita) in caso di necessità**
- c. **Situazione di emergenza/urgenza**

Tre situazioni possibili:

**a. Somministrazione di terapia
(salvavita) standard**

**- Con l'autorizzazione dei genitori,
attenendosi alle indicazioni fornite**

Tre situazioni possibili:

- b. Somministrazione di terapia (salvavita) in caso di necessità**
 - **Con l'autorizzazione dei genitori, attenendosi alle indicazioni fornite**
 - **Attivazione – se del caso – del 118**

Tre situazioni possibili:

c. Situazione di emergenza/urgenza

- **Attivazione – se del caso – del 118**

Nel caso in cui il personale scolastico si rifiuti di somministrare un farmaco salvavita, oltre all'ipotesi di **inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilanza**, potrebbe anche configurarsi **il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 591 del codice penale**.

Dottrina e giurisprudenza dominanti concordano nel ritenere che **l'abbandono è da intendersi come qualsiasi azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o custodia da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale**, per l'incolumità della persona affidata.

Adempimento dell'obbligazione contrattuale

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare
la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.).

Non si impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempire o nel non adempire le obbligazioni da lui assunte.

È un **criterio di carattere generale** con il quale misurare l'adempimento o l'inadempimento del debitore; **il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare** per attuare la prestazione nel modo stabilito, cioè esattamente.

Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (2013, INAIL – MIUR)

“... se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico”:

FORMAZIONE ADEGUATA

FORMAZIONE ADEGUATA


- 1. NON FORMAZIONE MEDICA**
- 2. NON FORMAZIONE INFERMIERISTICA**
- 3. FORMAZIONE CON ELEMENTI DI
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN
CASO DI NECESSITÀ**

Sono obbligato a somministrare i farmaci?

**Mi sta a cuore la salute del
mio alunno?**

**Ho gli strumenti per far
fronte a situazioni che
riguardano la salute del mio
alunno?**

**Credo proprio
di SÌ !!!**



Grazie